ACCORDO INTEGRATIVO PER ERRATA CORRIGE DEL CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL COMPARTO SANITA'

A seguito della registrazione in data 3 febbraio 1997 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997, con il quale l' A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto integrativo dell' area della dirigenza dei ruoli sanitario , professionale, tecnico ed amministrativo , il giorno 4 marzo 1997 alle ore 15 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:

- Prof. Carlo Dell'Aringa	Presidente		
- Prof. Gian Candido De Martin	Componente		
- Avv. Guido Fantoni	Componente		
- Avv. Arturo Parisi	Componente		
- Prof. Gianfranco Rebora	Comp	onente	
ed i rappresentanti delle seguenti C	Confeder	razioni e Organizzazioni sindacali di categoria:	
C.G.I.L		AUPI	
C.I.S.L		SNABI	
U.I.L		SINAFO	
CIDA		USINCI/SICUS	
CISAL		CIDA/SIDIRSS	
(con riserva) CONFE.DIR		C.I.S.L. FISOS/DIRIGENTI	
CONFSAL(con riserva) USPPI		FEDERAZIONE NAZ.LE FP CGIL/DIRIGENZA e UIL/SANITA' DIRIGENZA	
(con riserva) UNIONQUADRI (con riserva) R.d.B. CUB			
(con riserva). U.G.L(per i correttivi del i biennio)			

Le parti si danno atto che l'ammissione con riserva alla sottoscrizione del presente contratto delle sigle sindacali indicate riguarda solo il CCNL del II biennio di parte economica 1996-1997 e di conseguenza solo i correttivi apportati a quest'ultimo dall'art. 2 e seguenti del presente contratto.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'unito testo del contratto che provvede agli errata corrige del CCNL relativo al quadriennio di parte normativa 1994/1997 e di parte economica 1994/1995, sottoscritto il 5.12.1996 e del CCNL di parte economica 1996/1997, sottoscritto il 5.12.1996 , dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Comparto Sanità.

ART. 1

- 1. Nel CCNL relativo al quadriennio 1994/1997 per la parte normativa ed al I biennio 1994/1995 di parte economica stipulato in data 5.12.1996 sono apportati i seguenti chiarimenti o variazioni:
- i valori indicati negli <u>articoli 53</u> comma 8, <u>54</u> comma 1 lettere a) e b), <u>55</u> comma 3 lettere a) e b), nonché i valori indicati nella tabella allegato 2 sono annui; ad essi deve essere aggiunto il rateo per la 13[^] mensilità.
- <u>all'art. 56</u>, comma 1, dopo le parole "uno specifico trattamento economico" va inserita la parola "annuo";
- <u>all'art. 58</u>, comma 2, lettera b), secondo periodo e comma 4, lettera b), primo periodo la parola "dodicesimi "è sostituita dalla parola "tredicesimi ".
- <u>all'art. 59</u>, comma uno, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) da una somma pari allo 0,22 % del monte salari, al netto dei contributi a carico dell'azienda o ente, calcolato con riferimento all'anno 1993 ed al solo personale con qualifica di dirigente. Tale incremento per l'anno 1995 riguarda 2/13 (mese di dicembre e 13^a mensilità). Lo stesso fondo, quindi, in ragione d'anno, al 1 gennaio 1996 è incrementato di una somma pari all'1,4% del medesimo monte salari."
- all'art. 60, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Dalla medesima data il predetto fondo è aumentato di un importo corrispondente al valore delle ore di lavoro straordinario spettanti nell'anno riferimento ai Dirigenti dei quattro ruoli ai sensi dell'art. 10 del DPR 384/1990, con esclusione delle somme utilizzate dall'art.42. Tale importo dall'1.1.1997 è decurtato delle somme di lavoro straordinario portate ad incremento dei fondi previsti dall'art. 58, ai sensi dei commi 3 e 5 del medesimo articolo. Per il I livello dirigenziale del ruolo sanitario

rimane nel fondo un importo pari a 50 ore di lavoro straordinario diurno feriale secondo le tariffe fissate nel richiamato art.10 del DPR 384/1990."

- <u>- all'art. 61</u>, comma 2 lettera b), dopo le parole "0,2% del monte salari" vanno aggiunte le parole "riferito all'anno 1993".
- <u>all'art. 72</u>, comma 1 punto w) le parole "comma 2-ter "sono sostituite dalle parole "commi 2-ter e 2-quater ".
- all'allegato 2, primo capoverso, dopo le parole "confluito nel fondo" il riferimento è all'art. 58 e non al 60.

ART, 2

- 1. All'art. 3, comma 1 del CCNL relativo al II biennio di parte economica 1996/1997, stipulato il 5 dicembre 1996, ai primi due alinea le parole "del I livello ex" sono soppresse e sostituite dalle parole "di cui all' ".
- 2. Per gli ingegneri, architetti e geologi di cui all'art. 43, comma 1 punto II, secondo periodo, del CCNL indicato all'art. 1, comma 1 già appartenenti alla posizione di IX livello gli incrementi loro spettanti per effetto del D.L. 583/1996 sono stati calcolati sulla retribuzione di posizione. Di conseguenza nella tabella allegato 1 del CCNL relativo al II biennio di parte economica 1996/1997, la retribuzione di posizione dei predetti ingegneri, architetti e geologi è corretta nel modo seguente:

parte fissa - parte variabile - totale

1.1.1997	3.128	1.899	5.027
31.12.1997	4.955	3.929	8.884

ART. 3

Nella tabella allegato 2 del CCNL relativo al quadriennio 1994/1997 per la parte normativa ed al I biennio 1994/1995 di parte economica e nella tabella allegato 1 del CCNL relativo al II biennio di parte economica 1996/1997 le parole "I livello dirigenziale " in riferimento alle colonne intitolate " ruolo amministrativo " e " ruolo tecnico-professionale " sono soppresse e sostituite dalla parola "Dirigente".

ART. 4

I riferimenti al D.L. 377 del 16.7.1996, contenuti nel CCNL relativo al II° biennio di parte economica 1996/1997, vanno corretti in D.L. 583 del 18.11.1996.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

Le parti si danno atto di aver riscontrato i seguenti errori materiali contenuti nei CCNL sottoscritti il 5.12.1996 relativi al quadriennio di parte normativa 1994/1997 ed al I biennio di parte economica 1994/1995 nonche' al II biennio economico 1996/1997 :

I biennio

- 1) art. 50, comma 2 : il richiamo all' art. 5 comma 2 deve intendersi correttamente riferito agli artt. 51 e 52 ;
- 2) art. 72, comma 1 : tra le disapplicazioni effettuate deve intendersi anche quella dell'art. 27 del DPR 270/1987 in relazione alle prestazioni di consulenza di cui all'art. 67;

I e II biennio

tutti i riferimenti al DL 377/1996 o al DL 583/1996 devono ora intendersi sostituiti con: "DL 583/1996 convertito in legge 17.1.1997 n. 4".

Le OO.SS., ai sensi dell'art. 72, comma 6 del CCNL di parte normativa, danno mandato all'agenzia di procedere per la comunicazione agli enti destinatari delle correzioni di cui sopra.